



Misura 212 – Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

<p>OBIETTIVI</p>	<p>Mantenere e far proseguire l'attività agricolo-zootecnica nelle aree svantaggiate, incentivando pratiche di gestione sostenibile del territorio che permettano di conservare i paesaggi tradizionali e gli habitat. Gli obiettivi specifici da raggiungere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Incentivare e promuovere l'attività agricola e zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate. – Mantenere e tutelare le caratteristiche del paesaggio agrario. – Conservare la diversità delle specie vegetali e tutelare i sistemi agro-zootecnici di alto valore.
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>Erogazione di una indennità per compensare i maggiori costi di produzione sostenuti dagli agricoltori che operano in zone svantaggiate.</p>
<p>BENEFICIARI</p>	<p>L'indennità è concessa alle aziende agricole ad indirizzo cerealicolo-zootecnico ed alle colture permanenti in asciutto quali il nocciolo, l'olivo, il castagno da frutto, il carrubo, il pistacchio, noce da frutto, il mandorlo e il frassino da manna nelle zone svantaggiate, e all'olivo, al capperò e al vigneto tradizionale nelle isole minori. Imprenditori agricoli singoli ed associati, esclusi i titolari di pensione con età superiore a 65 anni ed i prepensionati ai sensi della normativa comunitaria.</p>
<p>PRIORITÀ PREVISTE</p>	<p>Zone di montagna (al di sopra dei 500 m s.l.m.), aziende agricole condotte da donne ed aziende agricole su terreni confiscati alla criminalità organizzata.</p>
<p>REQUISITI DELLA MISURA</p>	<p>Gli agricoltori devono impegnarsi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rispettare i requisiti obbligatori della condizionalità; – rispettare i requisiti minimi in materia di tutela ambientale e buone pratiche agricole; – proseguire l'attività agricolo-zootecnica per almeno 5 anni. <p>Gli imprenditori devono avere una base aziendale di accesso pari ad almeno 2 ha di SAU, superficie che si riduce a 1 ha di SAU nelle isole minori, ed esercitare l'attività agricola in una azienda la cui superficie ricade per almeno il 50% in zona svantaggiata.</p> <p>Riguardo ai pascoli, accedono all'indennità le superfici sfalciate almeno una volta l'anno e/o pascolate per almeno tre mesi, destinate all'alimentazione animale e/o al pascolo aziendale e/o a colture tipiche produttive.</p> <p>L'eventuale carico di bestiame per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,5 UBA/ha e superiore a 2 UBA/ha.</p> <p>Le aziende zootecniche devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, nonché con le norme sulla profilassi (allevamento ufficialmente indenne) e quelle relative alla presenza di residui di sostanze vietate di cui alla Direttiva n. 96/22/CE.</p>

LOCALIZZAZIONE	Zone svantaggiate
LIVELLO DEL SOSTEGNO	Per le <i>aziende zootecniche</i> l'importo ammonta a 150 €/ha per superfici fino a 50 ha, per la parte eccedente è pari a 120 €/ha. Per le aziende con <i>colture permanenti</i> l'importo ammonta a 150 €/ha per le superfici fino 50 ha, per la parte eccedente è pari a 120 €/ha.
DOTAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA	€ 10.452.880,00

